SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 762)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

e dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e della importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858, ed integrato con la disposizione dell'articolo 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, furono vietate la produzione e l'importazione nello Stato della saccarina e delle altre sostanze ad essa assimilate, nonchè dei prodotti saccarinati contenenti le suddette altre sostanze artificiali.

Successivamente, la legge 29 marzo 1940, n. 295, pur mantenendo il divieto all'importazione, conferì la facoltà al Ministro delle finanze di consentire la produzione nello Stato di saccarina destinata « ad uso farmaceutico o ad altri usi consentiti » da parte di ditte esercenti stabilimenti all'uopo tecnicamente attrezzati, a condizione che la lavorazione avvenisse sotto continua vigilanza finanziaria e che tutta la saccarina prodotta venisse ceduta allo Stato, sotto l'osservanza di norme e condizioni da stabilirsi con decreto dello stesso Ministro.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1946, in virtù della facoltà conferitagli dalla citata legge n. 295, il Ministro delle finanze stabilì le norme per la produzione, la detenzione, il trasporto, la vendita e l'impiego della saccarina per uso farmaceutico, riservandosi di fissare in un momento successivo il prezzo di acquisto della saccarina.

In applicazione del detto decreto, l'edulcorante è stato finora prodotto dalla società concessionaria Farmitalia, in base ad appositi contratti stipulati con cadenza media annuale e stabilenti di volta in volta le quantità di saccarina da produrre nonchè il prezzo che le ditte utilizzatrici sono tenute a corrispondere al fabbricante. Tale prezzo, debitamente convalidato dal CIP e sottoposto al preventivo parere del Consiglio di Stato, è stato fissato da ultimo in lire 34.000 al chilogrammo (oltre l'IVA), di cui lire 16.0000 dovute per il costo del prodotto e lire 18.000 all'erario, quale provento derivante dalla vendita del prodotto. L'entrata per il 1980, derivante dal detto provento, iscritta nel capitolo 2312, ammonta a lire 900 milioni.

L'ultimo contratto sottoscritto dalla Farmitalia, in data 19 marzo 1979, ha previsto l'obbligo della stessa società di produrre per conto dell'Amministrazione finanziaria chilogrammi 60.000 di saccarina pura.

Per quanto concerne poi i limiti di utilizzazione della saccarina va ricordato che questo edulcorante può essere attualmente impiegato solo nella fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fra i quali sono stati compresi anche i prodotti dietetici ed i dentifrici. E a tale proposito giova rilevare che la disciplina legislativa in esame, non avendo subìto col tempo gli adeguamenti suggeriti dalle modificate situazioni tecnico-industriali di taluni settori produttivi, è rimasta ancorata a presupposti e finalità per alcuni aspetti svantaggiosi per l'economia nazionale, talchè, ad esempio, non è consentito produrre in Italia prodotti splendogeni con l'impiego di saccarina nazionale, mentre — a termini della nota « D » della VI sezione della tariffa doganale e, in via di principio, per effetto della libera circolazione dei beni sancito dal Trattato CEE — gli splendogeni come tali possono essere importati in Italia ancorchè contenenti saccarina.

Va comunque tenuto presente che il rispetto degli impegni comunitari non può però ritenersi assolto lasciando immutata la vigente disciplina, dal momento che l'attuale regime della saccarina si rende incompatibile con tali impegni ed in particolare con la disposizione dell'articolo 37 del Trattato che obbliga, come è noto, gli Stati membri a riordinare i monopoli nazionali di carattere commerciale, eliminando « qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi ».

La violazione di questa disposizione del Trattato è stata rilevata dalla Commissione delle Comunità europee, che fin dal febbraio 1978 invitò il Governo italiano a fornire le sue possibili ragioni sulla legittimità della vigente legislazione nazionale, avviando in tal modo la procedura per il ricorso alla Corte di giustizia, procedura che è stata successivamente sospesa essendosi da parte italiana assicurato l'adeguamento di detta legislazione alla statuizione comunitaria.

La necessità da un lato di tener fede agli improcrastinabili impegni assunti nei confronti della Comunità e l'urgenza di adottare un provvedimento di immediata applicazione che — in mancanza di disponibilità sul mercato di saccarina, dovuta alla circostanza che la crescente richiesta degli utilizzatori ha determinato, a partire dalla prima decade di febbraio 1980, lo smaltimento anticipato rispetto al passato di tutto il quantitativo prodotto dalla Farmitalia in base al cennato ultimo contratto — consenta di reperire subito mediante il ricorso alla importazione la saccarina occorrente per la produzione di specialità medicinali, di prodotti dietetici, eccetera; l'impossibilità, dall'altro lato, di rinnovare il contratto con la Farmitalia sia per le censure mosse dal Consiglio di Stato in occasione del parere reso per il citato ultimo contratto perchè in contrasto con le norme comunitarie sia per la diffida del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei confronti della Farmitalia per la fatiscenza degli impianti di produzione della saccarina, che determinano condizioni di lavoro ritenute pericolose per l'incolumità degli operai, inducono ad emanare il decreto-legge in rassegna il cui contenuto viene di seguito illustrato.

Con l'articolo 1 si provvede a liberalizzare — mediante l'abrogazione delle leggi sopracitate — la produzione, la detenzione, l'importazione e l'impiego della saccarina e dei prodotti saccarinati nonchè degli altri edulcoranti artificiali.

Con l'articolo 2 viene posto un limite all'impiego della saccarina e degli altri edulcoranti nella preparazione delle sostanze alimentari e delle bevande. E ciò per evitare che l'uso indiscriminato delle dette sostanze nel settore alimentare (che si differenzia da altri settori quali, ad esempio, il settore industriale e quello farmaceutico per i quali non si pongono problemi particolari circa l'impiego degli edulcoranti) dia luogo a gravi pregiudizi per la salute pubblica come, del resto, è stato evidenziato anche a livello internazionale.

Con la disposizione in rassegna pertanto si stabilisce, in via di principio, il divieto degli edulcoranti artificiali nel settore alimentare, demandandosi la possibilità del loro impiego ad apposite autorizzazioni che il Ministro della sanità potrà rilasciare ove ritenga che non derivi nocumento alla salute (come, ad esempio, nel caso di impiego degli edulcoranti in prodotti dietetici).

L'articolo 3 prevede, per coloro che impiegano la saccarina fuori dei casi consentiti, l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 200 mila a lire 50 milioni.

L'articolo 4 ha lo scopo di compensare la perdita derivante all'erario dal venir meno del gettito finora assicurato dal provento derivante dalla vendita della saccarina.

Per evitare manovre fiscali che avrebbero comportato l'inasprimento di tributi, si è ritenuto opportuno compensare la perdita del gettito mediante l'utilizzo delle maggiori entrate, valutate in ragione d'anno in lire 910 milioni, derivanti dall'aumento della misura del diritto di magazzinaggio per le merci giacenti nei magazzini delle dogane, diritto stabilito dall'articolo 45 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, che è stato aumentato con decreto ministeriale (previsto dal citato articolo 45) 31 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1980.

L'articolo 5, infine, reca la consueta formula di entrata in vigore del decreto, che viene ora presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, concernente disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali.

Decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 56 del 27 febbraio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858;

Vista la legge 2 luglio 1902, n. 238, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Vista la legge 16 gennaio 1951, n. 154;

Visto l'articolo 37 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Considerato che le sopracitate disposizioni vietano l'importazione della saccarina, oltre che degli altri edulcoranti artificiali, ed istituiscono un regime di monopolio statale delegato per la produzione della saccarina, con la limitazione dell'impiego in determinati usi consentiti;

Considerato che la Commissione delle Comunità europee ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura per far sancire dalla Corte di giustizia l'incompatibilità del regime di monopolio commerciale della saccarina con il citato articolo 37 del Trattato CEE, inducendo il Governo italiano ad assicurare un sollecito adeguamento alle disposizioni comunitarie;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire una nuova disciplina per la produzione, l'impiego e l'importazione della saccarina e degli altri edulcoloranti artificiali, sia per tener fede agli impegni assunti nei confronti della CEE, sia per consentire alle imprese utilizzatrici di poter disporre della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858, che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati.

Sono altresì abrogate le disposizioni dell'articolo 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, e successive modificazioni, nonchè quelle della legge 29 marzo 1940, n. 295, e della legge 16 gennaio 1951, n. 154.

Art. 2.

È vietato l'impiego della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali nella preparazione di sostanze alimentari e bevande, salvo quanto possa essere diversamente disposto dal Ministro della sanità ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e della legge 29 marzo 1951, n. 327.

Art. 3.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del precedente articolo 2 sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200 mila a lire 50 milioni.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza, per una sola volta in uno o più giornali a diffusione nazionale designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del codice penale.

Art. 4.

Il minor gettito derivante dall'applicazione del presente decreto-legge, valutato per l'anno 1980 in lire 900 milioni, resta compensato dal maggior introito conseguente all'aumento del diritto di magazzinaggio per le merci in custodia della dogana previsto dall'articolo 45 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, realizzato con il decreto ministeriale 31 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1980.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1980.

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — ANDREATTA — PANDOLFI — ALTISSIMO — BISAGLIA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO